

FOGLIO INFORMATIVO relativo al collocamento di titoli pubblici

Sezione I – Informazioni sulla banca



Sede legale in Chiari, via Quartieri, n. 39 – Sede amministrativa in Chiari, via Quartieri, n. 39.
Registro delle Imprese di Brescia n. 01994680179.
Cod. ABI 03367 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5683.
Capitale sociale Euro 30.000.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Sezione II – Condizioni economiche dell'operazione

Sottoscrizione di B.O.T. in emissione

- Commissioni:
 - B.O.T. aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni 0,03%
 - B.O.T. aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni 0,05%
 - B.O.T. aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni 0,10%
 - B.O.T. aventi durata residua pari o superiore a 331 giorni 0,15%
- Bolli su nota / bollati come da disposizioni di legge

Sottoscrizione di altri titoli di stato in sede di collocamento

- Commissioni esente
- Bolli su nota / bollati esente

Sezione III – Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo – a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) - al seguente indirizzo:

BANCA SANTA GIULIA S.p.A.
Via Quartieri 39 25032
CHIARI (BS)
Ufficio reclami e-mail: ufficio.reclami@bancasantagiulia.it
Pec: bancasantagiulia@legalmail.it

La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la banca e/o il cliente devono attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

- al Conciliatore Bancario Finanziario, per attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; • all'Arbitro Bancario Finanziario.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia